

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE STRUTTURE DI ACCOGLIMENTO PER MIGRANTI

ART 1: Requisiti minimi comuni

In linea generale, qualunque sia l'assetto organizzativo, le strutture di accoglienza rispondono ad alcuni requisiti minimi comuni relativamente alla struttura, all'organizzazione ed alla gestione.

▪ *Collocazione fisica*

Il primo requisito è che il centro sia collocato in luoghi abitati facilmente raggiungibili da mezzi pubblici in modo tale da consentire ai beneficiari di partecipare alla vita sociale e di avere un facile accesso ai servizi del territorio. La possibilità di raggiungere agevolmente i servizi diventa tanto più importante quanto più l'accoglienza viene impostata come il primo passo di un processo di autonomizzazione del beneficiario. Egli infatti deve essere in grado di muoversi gradualmente sul territorio e la vicinanza e la possibilità di raggiungere i servizi aiuta a familiarizzare con l'ambiente circostante.

▪ *Caratteristiche igienico-sanitarie*

Per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari, il centro dovrà essere dotato di servizi igienici adeguati e in numero sufficiente in rapporto ai beneficiari accolti (mediamente 1 su 6) e proporzionalmente superiore in base al numero di beneficiari e laddove la presenza sia mista quanto a genere.

Art 2: Zone sensibili

Considerato prioritario favorire processi di integrazione condivisi con i residenti e ritenuto fondamentale che il Comune possa programmare e supervisionare eventuali insediamenti di Centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, viste le molteplici problematiche sociali e di sicurezza che questo tipo di strutture possono generare, vengono individuate alcune zone dette "sensibili" così come da planimetria allegata al presente regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso. In particolare le zone segnate in rosso (stazione ferroviaria e scuole) si intendono vietate e quelle in blu (biblioteca e oratori) necessitano di nulla osta. Tra centri di accoglienza e zone sensibili dovrà esserci una distanza minima di 150 mt, misurata calcolando il percorso pedonale più breve. Per zone sensibili si intendono la superficie occupata dall'immobile e le aree limitrofe ad uso pubblico.

Art. 3: Richiesta di Nulla osta preventivo

I privati, anche sotto forma di associazioni/cooperative, che volessero ospitare rifugiati/richiedenti asilo presso strutture di proprietà o di cui abbiano godimento a qualsiasi titolo, ubicate all'interno di una delle zone "sensibili blu" dovranno far pervenire agli uffici

competenti idonea richiesta preventiva di nulla osta, al fine di verificarne la compatibilità. Il comune si impegna a dare risposta entro 30 giorni dalla richiesta. In tutti gli altri casi, cioè nelle zone non considerate “sensibili”, va data comunicazione al Comune dell’insediamento almeno 30 giorni prima, fornendo tutta la documentazione necessaria comprovante:

- regolarità dell’immobile circa la vigente legislazione urbanistico edilizia (D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.)
- destinazione compatibile con la residenza e, in particolare, possesso delle prescritte certificazioni attinenti gli impianti installati come risultante dal certificato di agibilità dovuto ai sensi dell’art. 24 del richiamato D.P.R. n. 380/2001
- regolarità circa il pagamento delle tasse e imposte comunali.
- idoneità abitativa ai sensi dell’Art. 29 D.Lgs. 286/98 (T.U. Stranieri).

Art. 4: Sanzioni

Chiunque eserciti ospitalità senza il previsto nulla osta è soggetto al pagamento della sanzione amm.va ex art. 7 bis D.Lgs. 267/00 da 25 a 500 € oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività di alloggio.